

## DELEGA AL GOVERNO E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPETTACOLO

Il disegno di legge, **delega al Governo** e altre disposizioni in **materia di spettacolo**, collegato alla manovra di bilancio per il triennio 2023-2025, riconosce la specificità del lavoro nello spettacolo e la sua strutturale discontinuità, prevedendo **tutele normative, economiche e previdenziali specifiche**.

Come ha ricordato la [relatrice per la Commissione Lavoro, Chiara Gribaudo \(PD\)](#): “la crisi sanitaria ed economica legata alla pandemia da COVID-19 ha reso lampante **l’assenza di tutele adeguate per i professionisti dello spettacolo, artisti, ma anche tecnici, autori del settore audiovisivo e dello spettacolo dal vivo**; sono stati tra i lavoratori e le lavoratrici più colpiti dalle misure di prevenzione del contagio e hanno subito il distanziamento sociale per un periodo più lungo di quello subito dagli altri lavoratori, infatti, sono stati i primi a sospendere l’attività e gli ultimi a riprenderla”.

Per questi motivi, durante l’esame parlamentare, dopo un confronto approfondito con le associazioni di categoria, si è ritenuto opportuno rielaborare il testo originario del governo, **introducendo nuove e rilevanti disposizioni in favore dei lavoratori dello spettacolo**, “uomini e donne che rappresentano un pezzo fondamentale anche della nostra economia e della nostra proiezione come Paese a livello internazionale”.

Il disegno di legge delega si pone l’obiettivo di **migliorare l’assetto normativo, di riordinare e rivedere gli ammortizzatori sociali, di introdurre nuovi sistemi di tutele per i lavoratori dello spettacolo**. Riconosce il ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo come strumento indispensabile per lo **sviluppo della cultura e dell’arte italiana in Europa e nel mondo**. Considera la flessibilità, la mobilità e la discontinuità quali elementi propri delle professioni dello spettacolo e adegua a tali condizioni le tutele per i lavoratori del settore al fine di renderle effettive.

Istituisce il **registro nazionale dei professionisti** operanti nel settore, **l’Osservatorio dello spettacolo**, il **sistema nazionale a rete degli osservatori**, **gli osservatori regionali** e il **tavolo permanente per lo spettacolo**. Riconosce la **professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo**, i **live club** e istituisce **Il portale INPS** e servizi per i lavoratori dello spettacolo, oltre che **lo sportello unico per lo spettacolo**.

“**La cultura è PIL, la cultura è vita** – ha sottolineato **Chiara Gribaudo (PD)** – e chi lavora nello spettacolo aspetta risposte che la politica rinvia già da troppo tempo. È ora di dare queste risposte

*Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo” (approvato dal Senato) ([AC 3625](#)) – relatrici Chiara Gribaudo (PD) per la XI Commissione Lavoro e Alessandra Carbonaro (M5S) per la VII Commissione Cultura – e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.*

*Assegnato alle Commissioni riunite VII Cultura e XI Lavoro in sede Referente*

## **MODIFICHE ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 22 NOVEMBRE 2017, N. 175 (ART. 1)**

Si dispone, innanzitutto, **l'integrazione dei principi della disciplina in materia di spettacolo**, previsti all'[articolo 1, comma 1, della legge 22 novembre 2017, n. 175](#), inserendo i seguenti rinvii:

- ✓ alla **Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società**, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata dalla legge 1° ottobre 2020, n. 133;
- ✓ alla **Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti** (2006/2249(INI)).

Inoltre, sono **attribuiti alla Repubblica** le seguenti **ulteriori azioni**:

- ✓ la **promozione e il sostegno dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo** nella pluralità delle diverse modalità e forme espressive, anche tenendo conto delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali in termini di espressioni culturali;
- ✓ il **riconoscimento del ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo**, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo;
- ✓ il **riconoscimento della flessibilità, mobilità e discontinuità** quali elementi propri **delle professioni dello spettacolo** e l'adeguamento a tali condizioni delle tutele per i lavoratori del settore al fine di renderle effettive;
- ✓ il riconoscimento della **specificità delle prestazioni di lavoro nel settore dello spettacolo**, ancorché rese in un breve intervallo di tempo, in quanto esigono tempi di formazione e preparazione di norma superiori alla durata della singola prestazione o alla successione di prestazioni analoghe;
- ✓ il **riconoscimento della rilevanza dei periodi di preparazione e di prova**, che costituiscono ore di lavoro a ogni effetto nella carriera dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo;
- ✓ il **riconoscimento delle peculiarità del settore dello spettacolo**, che comprende le attività aventi ad oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale;
- ✓ la **promozione e il sostegno dello spettacolo in tutte le sue forme** quale strumento **per preservare e arricchire l'identità culturale e il patrimonio spirituale della società**, nonché quali forme universali di espressione e comunicazione.

## DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI SPETTACOLO (ART. 2, COMMI 1, 2, 3 E 8)

Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni normative** concernenti nello specifico i seguenti ambiti:

- 1) il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di **attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche** nonché degli enti di cui al [decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367](#) e di cui alla [legge 11 novembre 2003, n. 310](#).
- 2) la riforma, la revisione e il riassetto della vigente **disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche**;

L'intenzione dichiarata è quella di arrivare, attraverso la delega al Governo, alla redazione di un unico testo normativo denominato "**codice dello spettacolo**" al fine di dare al settore dello spettacolo *"un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa"*, di **migliorare la qualità artistico-culturale** delle attività e di **promuovere il riequilibrio di genere**. Questo per favorire *"la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente"*, in conformità alla raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018 (2018/C 189/01), relativa a competenze chiave **per l'apprendimento permanente**.

Nel dare attuazione alla delega il Governo dovrà tenere in considerazione i **principi sanciti** all'articolo 1 della citata [legge n. 175 del 2017](#), come modificato dal presente provvedimento; dovrà, inoltre, attenersi ai **principi e ai criteri direttivi** di cui all'articolo 2, commi 2 (con esclusione della lettera b), numero 5), 3 e 4 **della medesima legge n. 175 del 2017**.

Le **fondazioni lirico-sinfoniche** interessate dall'intervento normativo sono 14. Esse nella quasi totalità risultano dalla trasformazione in fondazioni di diritto privato – disposta ai sensi del richiamato d.lgs. n.367 del 1996 – degli 11 maggiori Teatri d'opera e delle due istituzioni concertistiche assimilate, già enti lirici di diritto pubblico in forza della legge n. 800 del 1967. La richiamata legge n.310 del 2003 ha a sua volta costituito la Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari.

*Per l'approfondimento di questi aspetti si rinvia al [dossier n. 578 del 14 giugno 2022](#), Dipartimento Cultura, Camera dei deputati.*

Il provvedimento prevede, con riferimento all'esercizio della delega relativa alle fondazioni lirico sinfoniche, **specifici principi e criteri direttivi**, ulteriori rispetto a quelli richiamati. I decreti legislativi sono tenuti a rivedere i *"requisiti necessari per il reclutamento del sovrintendente e del direttore artistico"* attraverso nuove procedure che prevedano in particolare: a) **l'assenza di conflitto di interessi** con le funzioni svolte all'interno della Fondazione dal sovrintendente e dal direttore artistico, *"nonché da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni"*; b) **la previsione di bandi pubblici, anche**

**internazionali**, che consentano la consultazione pubblica del curriculum dei partecipanti al medesimo bando.

Le disposizioni relative all'esercizio della delega **in materia di spettacolo** sono integrate con la previsione che i **decreti legislativi** introducano **disposizioni per il riconoscimento dei Live Club** quali soggetti che operano in modo prevalente per la **promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo**, nonché disposizioni per il sostegno di tali attività. La disposizione è finalizzata a valorizzare la **funzione sociale della musica originale eseguita dal vivo** e degli spazi in cui detta forma d'arte performativa si realizza

## **DELEGA AL GOVERNO PER LA DEFINIZIONE DI NUOVE NORME IN MATERIA DI CONTRATTI DI LAVORO NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO (ART. 2, COMMI 4 E 8)**

Prevista una delega al Governo per la definizione di **nuove norme in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo**. La delega deve essere esercitata entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme procedurali previste dalla [legge n. 175 del 2017](#).

In particolare, i principi e criteri direttivi prevedono:

- ✓ il **riconoscimento delle specificità del lavoro** e del **carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative** nel settore dello spettacolo, **indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto** e dalla **tipologia del contratto di lavoro** sottoscritto dalle parti;
- ✓ il **riconoscimento di un'indennità giornaliera**, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva;
- ✓ la previsione di **specifiche tutele normative ed economiche** per i casi di **contratto di lavoro intermittente** o di **prestazione occasionale di lavoro**;
- ✓ la previsione di **tutele specifiche per l'attività preparatoria e strumentale** all'evento o all'esibizione artistica.

## **DELEGA AL GOVERNO PER LA DEFINIZIONE DI NORME IN MATERIA DI EQUO COMPENSO DEI LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO (ART. 2, COMMI 5 E 8)**

Un'altra delega al Governo riguarda la definizione di **norme in materia di equo compenso dei lavoratori autonomi dello spettacolo**, compresi gli **agenti** e i **rappresentanti degli spettacoli dal vivo**.

In particolare, i principi e criteri direttivi, per la delega in esame, prevedono:

- ✓ la **determinazione di parametri diretti** ad assicurare ai **lavoratori autonomi** la **corresponsione di un equo compenso**, proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto, alle caratteristiche e alla complessità della prestazione;
- ✓ l'**obbligo per le amministrazioni pubbliche di remunerare ogni prestazione di lavoro autonomo** nello spettacolo derivante da bandi o procedure selettive.

## **DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI MISURE DI SOSTEGNO IN FAVORE DEI LAVORATORI OPERANTI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO (ART. 2, COMMI 6 E 7)**

Infine si prevede una delega al Governo per il **riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità** in favore dei **lavoratori a tempo determinato, dipendenti o autonomi**, che prestino **attività artistica o tecnica**, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli **nonché in favore dei lavoratori discontinui, dipendenti o autonomi**, che prestino, nel settore dello spettacolo, **altre attività a tempo determinato**, individuate mediante un apposito decreto ministeriale.

Questa delega prevede anche **l'introduzione di un'indennità di discontinuità**, quale **indennità strutturale e permanente**.

Anche questa delega, come le altre, deve essere esercitata entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le medesime norme procedurali e i criteri di salvaguardia finanziaria previsti, oltre a quelli indicati propriamente per questa delega, che prevede un limite massimo delle risorse disponibili. Si specifica che, in generale, **nell'esercizio della delega** occorre tener conto del **carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative in oggetto**.

Tenendo conto del **carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative**, nell'esercizio della delega il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- ✓ **aggiornamento e definizione dei requisiti di accesso agli strumenti di sostegno**, fondati su un limite massimo annuo di reddito riferito all'anno solare precedente, su un limite minimo di prestazioni lavorative effettive nell'anno solare precedente, nonché sul reddito derivante in misura prevalente dalle prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo;
- ✓ **determinazione dei criteri di calcolo dell'indennità giornaliera**, della sua entità massima su base giornaliera e del numero massimo di giornate indennizzabili e oggetto di tutela economica e previdenziale, nel limite delle risorse previste dalla legge in esame;
- ✓ **incompatibilità con eventuali sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti**;
- ✓ **misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento** per i percettori dei sostegni;
- ✓ **determinazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro**, nonché di un **contributo di solidarietà** a carico dei soli lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, per la sola quota di retribuzioni o compensi eccedente il predetto massimale.

## **LE RISORSE FINANZIARE PER L'ATTUAZIONE DELLE DELEGHE (ART. 2, COMMA 8)**

Fatto salvo quanto previsto specificatamente per la delega in materia di misure di sostegno in favore dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo, **dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al

proprio interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

### **REGISTRO NAZIONALE DEI PROFESSIONISTI OPERANTI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO (ART. 3)**

Si dispone l'istituzione, presso il Ministero della cultura, del **registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo** (articolo 3, primo comma, del [decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708](#), ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388), articolato in **sezioni** secondo le **categorie professionali degli iscritti**.

Come evidenziato nella relazione illustrativa del disegno di legge presentato dal Governo, la **finalità del registro** è quella di *“conferire maggiore identità agli appartenenti alle categorie di lavoratori operanti nel campo dello spettacolo”*.

L'individuazione dei **requisiti e delle modalità di iscrizioni** è rinviata a uno specifico decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza Stato-Regioni e le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore.

Il registro è pubblicato nel **sito internet** istituzionale del Ministero della cultura.

Come disposto dalla norma, **l'iscrizione al registro non costituisce condizione per l'esercizio delle attività professionali**; dal registro possono attingere le **istituzioni scolastiche pubbliche** per individuare i **professionisti per il supporto ad attività extracurricolari**, deliberate dai competenti organi collegiali e inserite nell'ambito del **Piano triennale dell'offerta formativa**.

### **PROFESSIONE DI AGENTE O RAPPRESENTANTE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO (ART.4)**

È riconosciuta e disciplinata la **professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo**, la cui attività è definita quale **attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli**. L'agente, sulla base di un **contratto scritto di procura con firma autenticata**, rappresenta gli artisti, gli esecutori e gli interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo di:

- ✓ **promuovere**, trattare e definire **i programmi, i luoghi e le date delle prestazioni** e le relative clausole contrattuali;
- ✓ **sottoscrivere i contratti** che regolano le prestazioni **in nome e per conto del lavoratore** di cui ha la rappresentanza in base a un mandato espresso;
- ✓ prestare **consulenza ai propri mandanti per gli adempimenti di legge**, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;
- ✓ **ricevere le comunicazioni** che riguardano le prestazioni artistiche dei propri mandanti e provvedere a quanto necessario alla **gestione degli affari inerenti alla loro attività professionale**;
- ✓ **organizzare la programmazione e la distribuzione di eventi** nell'interesse del mandante o preponente.

La norma, dispone, tra l'altro, l'**incompatibilità dell'attività di agente con cariche apicali in enti del settore artistico** destinatari di **finanziamenti pubblici** superiori a 100.000 euro.

Infine, si prevede l'istituzione, presso il Ministero della cultura, del **registro nazionale degli agenti o rappresentanti per lo spettacolo dal vivo**, rinviando ad un successivo decreto ministeriale la definizione dei requisiti e delle modalità di iscrizione. Il registro è pubblicato nel **sito internet** istituzionale del Ministero della cultura.

## **OSSERVATORIO DELLO SPETTACOLO (ART.5)**

Viene istituito, presso il Ministero della cultura, l'**Osservatorio dello spettacolo**, con la finalità di promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo. L'Osservatorio è tenuto a raccogliere e pubblicare nel proprio **sito internet** istituzionale **dati e informazioni** relativi:

- ✓ **all'andamento delle attività di spettacolo;**
- ✓ **alla spesa annua complessiva** in Italia destinata al sostegno e alla incentivazione **dello spettacolo;**
- ✓ **alla normativa in materia di condizioni di lavoro**, mobilità, disoccupazione, previdenza e assistenza, anche sanitaria;
- ✓ alle procedure per l'organizzazione e lo svolgimento degli **spettacoli, in Italia e all'estero;**
- ✓ informazioni riguardanti l'andamento del **mercato del lavoro.**

L'Osservatorio, oltre alla **analisi ed elaborazione dei dati**, promuove il **coordinamento** con le attività degli **osservatori istituiti dalle Regioni** con finalità analoghe, anche al fine di favorire l'integrazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche. Presso l'Osservatorio è **istituita una Commissione tecnica**, alla quale è attribuito il compito di provvedere alla tenuta del **registro nazionale dei professionisti** operanti nel settore dello spettacolo.

Sono demandati a uno o più **decreti del Ministro della cultura**, adottati di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali – per i quali è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia – la definizione della **composizione** e delle **modalità di funzionamento** dell'Osservatorio; in particolare, la definizione delle **modalità di tenuta del registro nazionale dei professionisti** operanti nel settore dello spettacolo; l'indicazione delle modalità operative di realizzazione, gestione e funzionamento del **Sistema informativo nazionale dello spettacolo**; la disciplina della **composizione** e delle modalità di **funzionamento**, senza oneri per la finanza pubblica, della **Commissione tecnica**.

L'Osservatorio può avvalersi di un numero massimo di **10 esperti**, a ciascuno dei quali è corrisposto un **compenso annuo complessivo pari a 7.000 euro**, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione. L'Osservatorio **può stipulare convenzioni di collaborazione** con enti pubblici e privati, nonché con le Università e le istituzioni AFAM finalizzate allo svolgimento presso l'Osservatorio di **tirocini formativi curriculari** rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post-laurea e ai percorsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Le **spese** per lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio, nonché per gli incarichi agli esperti e le collaborazioni sono poste **a carico del Fondo unico per lo spettacolo**. L'Osservatorio sullo spettacolo attualmente esistente, di cui all'[articolo 5 della](#)

[legge 30 aprile 1985, n. 163](#), resta operante fino all'entrata in funzione del nuovo organo.

## **SISTEMA NAZIONALE A RETE DEGLI OSSERVATORI DELLO SPETTACOLO (ART. 6)**

Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'azione conoscitiva del settore dello spettacolo dal vivo e di supporto pubblico alle relative attività, è istituito il **Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo**, del quale fanno parte l'**Osservatorio dello spettacolo** e gli **osservatori regionali dello spettacolo**. La definizione delle modalità di coordinamento e di indirizzo dell'Osservatorio dello spettacolo nell'ambito del Sistema nazionale è demandata ad un **decreto del Ministro della cultura** che dovrà stabilire, altresì:

- ✓ le modalità operative per lo svolgimento **di attività a supporto degli osservatori regionali** o in collaborazione con essi, **nel territorio di rispettiva competenza**;
- ✓ le modalità, gli strumenti e i criteri per il **monitoraggio delle attività dello spettacolo**, nonché per la raccolta, la valutazione e **l'analisi dei relativi dati**, anche a **supporto delle attività di programmazione**, monitoraggio e valutazione degli interventi;
- ✓ le modalità operative **di realizzazione e funzionamento del Sistema nazionale**.

Sull'attività svolta nell'anno precedente dal **Sistema nazionale** sarà predisposta dall'Osservatorio dello spettacolo, previo parere del Consiglio superiore dello spettacolo, una **relazione annuale** che sarà **trasmessa al Parlamento** e alla **Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome** di Trento e di Bolzano.

## **OSSERVATORI REGIONALI DELLO SPETTACOLO (ART. 7)**

Questa disposizione disciplina il **concorso delle Regioni** all'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, quali principi fondamentali ai sensi dell'[articolo 117, terzo comma, della Costituzione](#). In particolare, si prevede che le Regioni concorrano all'attuazione di tali principi **nell'ambito delle competenze istituzionali** e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché in conformità ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia.

Alle Regioni è attribuita:

- ✓ la promozione dell'**istituzione di osservatori regionali dello spettacolo** per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo;
- ✓ la **verifica**, anche mediante gli osservatori regionali dello spettacolo, **dell'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio** alla luce dei risultati conseguiti, anche mediante attività di monitoraggio e valutazione in collaborazione con l'Osservatorio dello spettacolo;
- ✓ **la promozione e il sostegno**, attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, anche **con la partecipazione delle province, delle città metropolitane e dei comuni**, direttamente o in concorso con lo Stato, **delle attività dello spettacolo dal vivo**.

## PORTALE DELL'INPS E SERVIZI PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (ART. 8)

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, **tramite il proprio portale**, attiva specifici **servizi di informazione e comunicazione** in favore degli iscritti al **Fondo pensione lavoratori dello spettacolo**, al fine di **agevolare l'accesso alle prestazioni e ai servizi telematici**, inclusa la **consultazione dell'estratto conto contributivo**, anche con riferimento alle attività svolte all'estero. In particolare, tra i servizi, la norma prevede l'attivazione in forma telematica di un canale, denominato "**Sportello unico per lo spettacolo**", anche al fine di **semplificare l'accesso al certificato di agibilità** da parte dei soggetti che non hanno come scopo istituzionale o sociale o quale attività principale la produzione, l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o lo svolgimento di attività pedagogica collegata al mondo dello spettacolo e che si avvalgono delle **prestazioni di lavoratori a tempo determinato**.

## ISTITUZIONE DEL TAVOLO PERMANENTE PER LO SPETTACOLO (ART. 9)

È istituito presso il Ministero della cultura il **Tavolo permanente per lo spettacolo**, con lo scopo di favorire un **dialogo fra gli operatori**, per individuare e risolvere le **evenienze critiche del settore**, anche in riferimento alle **condizioni discontinue di lavoro** e alle **iniziative di sostegno** connesse agli **effetti economici della pandemia di COVID-19**. Il Tavolo persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

- ✓ l'elaborazione di **proposte riguardanti i contratti di lavoro**;
- ✓ il **monitoraggio** dell'attuazione delle **disposizioni previdenziali e assicurative** concernenti i lavoratori del settore dello spettacolo, anche al fine di elaborare proposte normative che tengano conto delle peculiarità delle prestazioni;
- ✓ il **monitoraggio e l'elaborazione di proposte per il riconoscimento delle nuove professioni** connesse al settore dello spettacolo.

Con **decreto del Ministro della cultura**, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo.

## IMPORTO MASSIMO DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA RICONOSCIUTA A FINI ASSISTENZIALI (ART. 10)

Con effetto a decorrere dal **1° luglio 2022**, si dispone l'aumento da 100 euro a **120 euro** del **limite massimo di importo giornaliero per la contribuzione** e la base di calcolo relative ai **trattamenti di malattia e di maternità o di paternità**, ivi **compresi quelli per congedo parentale**, dei lavoratori dello spettacolo, dipendenti o autonomi, a tempo determinato.

## TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (ART. 11)

Al fine di favorire l'ingresso nel mondo del **lavoro dei giovani** che abbiano conseguito il **diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali** con indirizzo servizi culturali e spettacolo, si consente alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di promuovere l'attivazione di **tirocini formativi e di orientamento**,

anche mediante la stipula di **apposite convenzioni** con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo.

Per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento si applicano le **linee guida** previste di dall'accordo concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'[articolo 1, comma 721, della legge 30 dicembre 2021, n. 234](#).

## **DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO (ART. 12)**

Con l'ultima disposizione si provvede ad integrare i **criteri di riparto** del [Fondo Unico per lo Spettacolo](#). A tale scopo i decreti del Ministro della cultura di riparto dei contributi a valere sul FUS devono tenere conto del criterio integrativo riguardante la **promozione dell'equilibrio di genere** e il riconoscimento di una **premialità per le istituzioni che impiegano**, nelle rappresentazioni liriche, **giovani talenti italiani** in misura pari **ad almeno il 75 per cento degli artisti scritturati**.